



Luglio 2020

Testo coordinato del

DM 20 maggio 1992, n.569

Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

INDICE

Attività n. 72 del DPR 01 agosto 2015 – Criteri di assoggettabilità.....	2
Stato normativo.....	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	4
DM 20 maggio 1992, n. 569.....	5
Note al DM 20/05/1992, n. 569	12
R.D. 07 novembre 1942, n. 1564.....	19

Attività n. 72 del DPR 01 agosto 2015 – Criteri di assoggettabilità

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. ¹			Tutti
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell'allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc..				

Stato normativo

Già nel 1942 si era sentita l'esigenza di approntare una normativa per la salvaguardia degli edifici pregevoli per arte e storia, per cui fu emanato il Regio Decreto 07/11/42 n° 1564, ancora parzialmente valido, che si ritiene opportuno consultare.

Norme più recenti, mirate alla protezione dagli incendi di tali edifici sono state pubblicate nel 1992 e nel 1995, in particolare, per i musei le gallerie e le mostre, il DM 20/05/1992, n° 569.

È da precisare che le gallerie, i musei, ecc., all'interno di edifici non tutelati, se aventi superfici superiori a 400 m², sono da considerare att. 69 (att. 87 ex DM 16/02/82) e non hanno una norma specifica non essendo, gli edifici non tutelati, comprese nel campo di applicazione del DM 20/05/1992, n° 569.

Si evidenzia che le gallerie, i musei, ecc., all'interno di edifici non tutelati e di superficie non superiore a 400 m², non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi in quanto l'att. 72 contempla gli edifici sottoposti a tutela e non gli oggetti contenuti in essi, diversamente dalla precedente attività 90 del DM 16/02/1982.

È applicabile, in alternativa al DM 20/05/1992 n. 569, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 10/07/2020 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 20/05/1992 n. 569 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

¹ Vedasi, in merito alle condizioni di assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d'uso, il secondo chiarimento della [Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013](#). N.d.R.



Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

PROT. n. 0004756

Roma, 09 aprile 2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66,72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

(Omissis. N.d.R.)

- **D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 72):** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela.

Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi:

- a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre **aperte al pubblico**, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, **se aperte al pubblico e svolte** all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.

Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.

Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.

In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Omissis. N.d.R.)



MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DM 20 maggio 1992, n. 569

(Gazz. Uff., 4 marzo 1993, n. 52).

Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.^{1, 2}

(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015 – Codice di prevenzione incendi – essendo stato pubblicato il DM 10/07/2020 contenente la RTV – Regola Tecnica Verticale – per questa attività. N.d.R.)

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno:

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184);

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1984, n. 338);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98);

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49 e Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n. 91);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988);

Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arretrate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti:

a) per la necessità che la norma regolamentare (così rettificata in Gazz. Uff. n. 98 del 28/04/993. N.d.R.) corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 è stato omissso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione;

b) il testo regolamentare (così rettificata in Gazz. Uff. n. 98 del 28/04/993. N.d.R.) originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolarmente medesima è volta:

1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo;

2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono attività diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è opportuno mantenere l'espressione «caratteristiche REI»;

3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare;

4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di «tecnico» al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati dal secondo comma dell'articolo stesso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;

Adottano il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre:

¹ Vedasi, in merito a quali disposizioni debbano osservarsi negli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolgano una o più delle attività elencate nel decreto 16 febbraio 1982, diverse da quelle indicate in questa norma quali scuole alberghi, teatri, ecc, la lett. b) del p. 12) della [circolare n° 36 del 11/12/1985](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI^{3, 4}

Art. 1.
Campo di applicazione.

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e successive modificazioni e integrazioni.⁵

2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2.
Attività consentite negli edifici, per i quali
si applicano le disposizioni del presente regolamento.

1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purchè queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume «Norme di prevenzione incendi» edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo.

4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

Capo II
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3.
Misure precauzionali per lo sfollamento
delle persone in caso di emergenza.⁶

³ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

⁴ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito a quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per gli edifici non di interesse artistico, destinati a contenere musei, il [chiarimento prot. n° P489/4122 sott. 32 del 16/06/2008](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito al se, per il dimensionamento delle uscite di sicurezza, comprese le scale, l'affollamento da considerare debba essere riferito al singolo piano o ai due piani consecutivi maggiormente affollati - non essendo prevista la verifica della larghezza delle scale - il [chiarimento prot. n° 7092 del 22/05/2013](#). N.d.R.



1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.^{7,8}

2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo («modulo uno» cm 60). (Comma così rettificato in Gazz. Uff. n. 98 del 28/04/1993. N.d.R.)

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.

6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4.

Divieto di comunicazione tra ambienti
ove è svolta una attività diversa.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Art. 5.

Disposizioni relative allo svolgimento
di attività negli edifici.

1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.

3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.

4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

- a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
- b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
- c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

⁷ Vedasi, in merito alla lunghezza massima ammissibile dei percorsi di esodo, il [chiarimento prot. n° P749/4109 sott. 51/D del 10/05/1996](#). N.d.R.

⁸ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234).⁹

Art. 6.
Depositi.

1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.

3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7.
Aree a rischio specifico.^{10, 11}

1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.

2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.¹²

Art. 8.
Impianti elettrici.

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9.
Mezzi antincendio.¹³

1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.

2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.

3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60

⁹ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire anche al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.

¹⁰ Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005. N.d.R.

¹¹ Per gli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione ci si deve riferire al DM 31/03/2003 ed al Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito al divieto di installare centrali termiche all'interno di edifici pregevoli per arte e storia, il [chiarimento prot. n° P343/4134 sott. 58 del 31/03/1998](#). N.d.R.

¹³ Le caratteristiche e la progettazione degli impianti di protezione attiva antincendio **non** rientrano nel campo di applicazione del DM 20/12/2012. N.d.R.

minuti. Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.

4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.

5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

Capo III PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 10. Gestione della sicurezza.

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:

- a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3;
- b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
- c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui all'art. 11, comma 6;

b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.

In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

Art. 11. Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza.

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:



- a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
- c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
- d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
- e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:

- a) scale e vie di esodo;
- b) mezzi di estinzione;
- c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
- d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
- e) impianti e locali a rischio specifico.

6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché dell'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12.

Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto.

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.

2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di scarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

Capo IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI¹⁴

Art. 13.

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.

2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1 e 2, l'art. 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.

3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.

Capo V DEROGHE

Art. 14. Deroghe.¹⁵

¹⁴ Così rettificato in Gazz. Uff. n. 199 del 25/08/1993. N.d.R.

¹⁵ Sulle misure per le deroghe di edifici sottoposti a tutela è stata redatta la lettera circolare prot. n° 3175 del 15/03/2016 alla quale si rimanda. N.d.R.



1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Norme transitorie.

1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16.

Disposizioni finali.

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.



Note al DM 20/05/1992, n. 569

[\[1\]](#)

Circolare n. 36

Roma, 11 dicembre 1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

(Omissis. N.d.R.)

12) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco:

a) non sono compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività, elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 577/1982.

(Omissis. N.d.R.)

[\[2\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*"

rif. punto 3.5.1

"*Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) *... omissis...;*

b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° P489/4122 sott. 32

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Edificio universitario denominato "Museo della Tecnica Elettrica", sito in XXX, Via XXX, n. XX.
Richiesta di chiarimenti in materia di messa a norma antincendio.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posta dall'Università degli Studi di XXX, viene chiesto all'Ufficio scrivente quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali posti all'interno di un edificio, costruito negli anni 2000, da destinare a museo di "oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564". Analoga richiesta viene avanzata per la sala convegni, situata in un locale posta in adiacenza all'atrio di ingresso all'edificio stesso, avente una capienza non superiore a 100 persone, da utilizzare non contemporaneamente all'attività museale.

Tanto premesso, nel concordare con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, si ritiene utile aggiungere che per il caso specifico, viste le considerazioni del dirigente dell'Ateneo, quanto segue.

L'attività di che trattasi rientra nella definizione del punto 90 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 in quanto, pur se l'edificio non risulta pregevole per arte o storia, risultano esserlo gli oggetti di interesse culturale ivi esposti, in base a



quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ...” che sottopone a tutela come beni culturali, oltre alle cose immobili, anche quelle mobili che nel caso particolare sono rappresentate dai “macchinari e oggetti storici della tecnologia dell’elettricità”. Inoltre, qualora i locali adibiti ad esposizione aperti al pubblico abbiano una superficie lorda superiore a 400 m² l’attività rientra anche al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (punto 11 della circolare ministeriale n. 36 dell’ 11 novembre 1985¹).

Per le citate attività, non regolate da specifiche disposizioni, si dovrà tener conto dei criteri generali di prevenzione incendi, e se del caso, anche di quanto precisato dal D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” e s.m.i, mentre, per quanto attiene la sala convegni con capienza non superiore a 100 persone, si dovrà tener conto di quanto disposto al titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i ..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXX, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

Parere del Comando

Con riferimento all’oggetto si trasmette la richiesta dell’Università degli Studi di XXX volta a chiedere quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali in un edificio di recente costruzione (anni 2000) destinati all’utilizzo come Museo o, non contemporaneamente, Sala Convegni.

Considerato che:

- l’attività rientra fra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi in quanto compresa al punto 90 dell’allegato al DM 16/02/82 (Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564) in quanto è soggetta a controllo la parte relativa agli oggetti esposti;
- non è soggetta a controllo di prevenzione incendi per l’utilizzo come Sala Convegni (considerando un affollamento di 70 persone);
- il D.M. 20/05/1992 ha come campo di applicazione “le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... omissis ... e successive modificazioni e integrazioni”;
- L’utilizzo come Sala Convegni, anche con un affollamento inferiore a 100 persone, ricade nel campo di applicazione del DM 19/08/96;

Lo scrivente Comando ritiene che per l’aspetto museale si debba procedere con le disposizioni di cui all’allegato I lett. A del DM 04/05/98 relative ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, mentre per l’uso come Sala Convegni debba essere rispettato il DM 19/06/96 in quanto tale decreto, nel campo di applicazione, non esclude le Sale Convegno con meno di 100 persone presenti; la stessa dovrà anche essere autorizzata dalla locale Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si allega copia della richiesta con copia della planimetria generale.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

(Si omette la copia della richiesta e della planimetria generale. N.d.R.)

[6]

(Chiarimento)

PROT. n° 0007092

Roma, 22 maggio 2013

OGGETTO: Dimensionamento delle vie di uscita per edifici di cui all’art. 1 del D.M.569/92.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si conferma che la regola tecnica di riferimento non prevede la verifica della larghezza delle scale sulla base dell’affollamento dei due piani contigui a maggior affollamento.

¹ Leggasi “dell’11 dicembre 1985”. N.d.R.

Resta ovviamente inteso che l'edificio deve comunque essere dotato di un sistema organizzato di vie di esodo per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luogo sicuro, dimensionato sulla base del massimo affollamento calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del D.M. 562/92².

Giova in ultimo rammentare le opportunità fornite dal D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'applicazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", ove all'art. 2 viene espressamente specificata la possibilità di utilizzo delle metodologie della fire engineering "per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37", proprio in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, *ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.*

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Milano inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 02/08/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

"Con riferimento al quesito inviato dal Comando si ritiene che le prescrizioni del DM 562/92¹ relative alla valutazione dell'affollamento massimo in funzione della capacità di deflusso (art. 3, comma3) siano riferite ai singoli piani. non essendo prevista la verifica della larghezza delle scale sulla base dei due piani consecutivi di massimo affollamento."

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

Il Direttore Generale della Fondazione XXXX ha proposto a quest'Ufficio un quesito inerente il dimensionamento delle uscite di emergenza del Palazzo YYYY, di via JJJJ, a KKKK, edificio pregevole per arte o storia, adibito a esposizioni e mostre, disciplinato dal decreto del Ministero dei Beni Culturali 20 maggio 1992, n. 569.

L'edificio è costituito da un piano rialzato e da un piano primo, entrambi destinati ad attività espositiva, e da un piano seminterrato destinato a biblioteca, aperta al pubblico. Sono inoltre presenti altri piani destinati ad uffici che si estendono fino al quarto piano, parzialmente indipendenti rispetto agli spazi aperti al pubblico.

Il deflusso dell'edificio avviene attraverso:

- uscite dirette all'esterno, al piano rialzato in corrispondenza dell'ingresso principale;
- scale di emergenza esterne che servono due piani (rialzato e primo) e che sbarcano al livello più basso del piano seminterrato, dove il fabbricato presenta tre elevazioni fuori terra;
- uscite dal piano primo destinato ad esposizioni attraverso una scala protetta, che serve anche una parte dei piani superiori destinati ad uffici; la rimanente porzione dei piani destinati ad uffici è servita da una scala protetta ad uso esclusivo.

Ai piani superiori al primo, inoltre, esistono dei locali accessori di modestissimo affollamento con uscite verso l'interno dei locali espositivi, che quindi fruiscono delle uscite di emergenza a disposizione dei detti locali.

Il decreto del Ministero dei Beni Culturali 20 maggio 1992, n. 569 stabilisce, in merito al calcolo dell'affollamento e al dimensionamento delle uscite di emergenza, che il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La normativa, tuttavia, non stabilisce nessuna prescrizione per il dimensionamento delle scale e, di conseguenza, il silenzio della norma si presta a molteplici interpretazioni.

Secondo la tesi sostenuta dal Direttore della XXXX e dal progettista di fiducia, l'affollamento di piano si calcola esclusivamente sulla base delle dimensioni delle porte di piano che immettono sul luogo sicuro, senza tenere conto che la stessa scala esterna è utilizzata anche dai flussi provenienti da altri piani.

In tale ipotesi, il dimensionamento della larghezza delle scale viene effettuato in funzione dell'affollamento di un singolo piano.

Tra l'altro, secondo l'interpretazione letterale della norma, l'affollamento dovrebbe addirittura essere calcolato solo in base alle "dimensioni delle porte che immettono in luogo sicuro", senza tener conto che la scala potrebbe avere una larghezza inferiore a quella delle porte.

Il Comando sostiene invece che il dimensionamento delle scale debba essere effettuato sommando almeno l'affollamento dei due piani consecutivi più affollati, tenuto conto che le scale sono impegnate contemporaneamente dai flussi provenienti dal piano rialzato e dal piano primo del fabbricato. Nel caso in esame, le scale di emergenza esterna sarebbero pertanto impegnate con un flusso complessivo di 240 persone (120 provenienti dal piano rialzato e 120 provenienti dal piano primo).

Si richiede pertanto il parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi sul quesito proposto.

Quesito della Fondazione

² Leggasi "569/92". N.d.R.



Il quesito concerne la corretta interpretazione del 3° comma dell'Art. 3 del D.M. 20.05.92, N. 569, dove viene prescritto che *“il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente”*.

Ciò in quanto è sorto un dubbio interpretativo: se quanto prescritto (vedi sopra) si riferisca al piano di cui si tratta oppure dei due piani consecutivi di massimo affollamento, come usualmente richiesto in altre normative.

A parere della scrivente si rappresenta che, qualora fosse richiesta la consecutività dei due piani, ciò verrebbe esplicitamente prescritto nelle relative regole tecniche.

Pertanto si ritiene che, non riportando il D.M. 20.05.92 tale prescrizione, il massimo affollamento debba essere conteggiato al solo piano di cui trattasi.

Siamo pertanto a pregarVi di volere chiarire, nel caso di applicazione del citato D.M. 569/92, se l'affollamento vada valutato piano per piano.

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

[7]

(Chiarimento)

PROT. n° P749/4109 sott. 51/D

Roma, 10 maggio 1996

OGGETTO: Musei civici XXXX - YYYY. -

Con la nota indicata a margine è stato posto un quesito relativo ai musei indicati in oggetto ed, in particolare, alla lunghezza massima ammissibile dei percorsi di esodo.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, nel caso specifico, l'esame del progetto deve consistere nella verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del decreto 20 maggio 1992, n° 569 ove, la mancata previsione di una lunghezza massima delle vie di esodo, dovuta ai particolari vincoli ai quali sono soggetti i beni in argomento, è compensata dalle prescrizioni gestionali.

Si fa infine presente che tra gli obblighi del gestore dei musei, quale datore di lavoro, vi è la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa. Tale valutazione, anche ove non sia obbligatoria in forma scritta, deve riguardare tutti i rischi non esplicitamente trattati dalle disposizioni di sicurezza vigenti.

[12]

(Chiarimento)

PROT. n° P343/4134 sott. 58

Roma, 31 marzo 1998

OGGETTO: Punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996 e art. 7 del D.M. 569/92.

Con le note indicate al margine è stato posto un quesito in ordine all'interpretazione del combinato disposto dagli articoli indicati in oggetto.

Al riguardo, a parere di questo Ufficio, la problematica sollevata può essere risolta alla luce di quanto stabilito nel D.M. 569/92 nell'art. 1 - campo di applicazione. Tale articolo, infatti, individua determinati edifici pregevoli per arte e storia³, per i quali sono vigenti tutte le misure fissate dal decreto stesso tra le quali anche il divieto di installare le centrali termiche all'interno del volume degli edifici.

Per tutti gli altri edifici pregevoli per arte e storia, che ricadono come i primi nel punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, potrà invece essere ammessa la coesistenza con i locali centrale termica, come stabilito dal D.M. 12 aprile 1996.

Parere della Direzione Regionale

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale VV.F di Bergamo, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che l'applicazione del titolo IV del D.M. 12.04.96 alle centrali termiche inserite nella volumetria di edifici pregevoli per arte e storia, sia da riferirsi a quegli impianti esistenti alla data di emanazione del predetto decreto.

³ Tali edifici sono quelli individuati dalla Legge 1 giugno 1939 n° 1089 che però è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n° 490. N.d.R.



Deve considerarsi invece vietata, a norma di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 569 del 20.05.92., l'installazione di impianti termici di nuova realizzazione nella volumetria degli edifici di cui trattasi.

Parere del Comando

Il DM 12/4/96 (Regola tecnica... per impianti alimentati a gas), al p.to 4.2.5, ultimo comma, ammette la coesistenza della cat. 91 (impianti termici) all'interno del volume di fabbricati destinati anche in parte alla cat. 90 (edifici pregevoli..).

Viceversa, il decreto interministeriale n.569 del 20/5/92 (Norme di sicurezza per edifici storici), all'art. 7 (aree a rischio specifico), esclude che le centrali termiche possano essere ubicate all'interno di tali edifici.

Si prega di fornire istruzioni in merito alla normativa da seguire.



REGIO DECRETO

R.D. 07 novembre 1942, n. 1564

(Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 8)

Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

Veduto l'art. 18 del regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938- XVI, n. 569;

Veduto il regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del governo e ministro per l'interno, d'intesa col ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale" compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.

Le modifiche o le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Limiti di applicabilità delle norme

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessino gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello stato.

Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

CAPO II

NORME PER GLI EDIFICI E L'ATTREZZATURA ANTINCENDI.

Articolo 2

Materiali da costruzione.

Gli edifici di nuova costruzione, o nuova destinazione, pregevoli ai sensi dell'art. 1, o che debbono contenere le collezioni e gli oggetti di cui allo stesso articolo, debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco.

È ammesso l'impiego del legno per pavimenti, purché applicato direttamente ad aggreganti resistenti al fuoco, senza intercapedine, e per i serramenti che non abbiano funzione di separazione resistente al fuoco. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 3

Isolamento degli edifici e strutture antincendi.

Gli edifici indicati nell'art. 1 devono essere isolati, o, quando ciò non sia possibile, separati dagli edifici eventualmente contigui mediante muri pieni atti a funzionare da tagliafuoco.

I detti edifici devono inoltre essere divisi in più sezioni separate completamente fra loro mediante tagliafuoco, o con altri opportuni accorgimenti, in modo che l'incendio, eventualmente sviluppatosi in una parte, non possa propagarsi alle altre.

Qualora, trattandosi di edifici già costruiti od aventi carattere monumentale, non sia possibile attuare completamente questo sistema, non sono ammesse le deroghe previste nei seguenti art. 9, 11, 12, 20 e 25 per quanto riguarda gli impianti termici ed elettrici.

Tuttavia negli edifici esistenti in centri urbani molto densi, per i quali non si trovi il modo di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 10 e non risulti possibile o conveniente il riscaldamento elettrico a bassa tensione, può essere consentita l'installazione della centrale termica nell'interno degli edifici con opportuni dispositivi di protezione, purché i depositi di combustibile siano collocati fuori degli edifici stessi. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 4 Opere sotterranee.

Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.

Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m. 5.

La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m. 10 e m. 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità dei condotti medesimi.

Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a m. 5 dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.

Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m. 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente defluire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.

Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.

Articolo 5 Distanze degli impianti per materiali infiammabili.

È vietato d'installare ad una distanza inferiore ai trenta metri dagli edifici indicati nell'art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché depositi o distributori delle materie medesime.

Articolo 6 Locali per abitazione.

È vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all'art. 1, quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti.

Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.

Articolo 7 Attrezzature antincendi.

Gli edifici di cui all'art. 1 debbono essere provvisti di idranti da incendio in numero sufficiente e posizioni adatte a servire agevolmente ogni parte dell'edificio.

Negli edifici aventi strutture di legname o di altro materiale combustibile o contenenti materiale combustibile il collegamento degli idranti con le condotte di alimentazione dev'essere di regola eseguito secondo uno schema di anello o a maglia chiusa, sui cui tronchi debbono essere inserite saracinesche in modo che anche nel caso di interruzione di una qualsiasi condotta risulti assicurata l'alimentazione di tutti gli idranti.

Gli edifici di cui nell'art. 1 debbono inoltre disporre di impianti di segnalatori d'incendio, di avvisatori o di telefoni di comunicazione diretta coi vigili del fuoco, nonché di apparecchi di estinzione distribuiti nei vari locali.

Nei casi nei quali gli oggetti da proteggere possano essere gravemente danneggiati dal contatto dell'acqua, come accade specialmente per i libri e per le carte, sono da adottare negli ambienti interni gli estintori a secco. Batterie di

estintori debbono essere inoltre disposte in più luoghi di facile accesso, quali i ripiani delle scale. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

CAPO III IMPIANTI TERMICI.

Articolo 8 Impianti ammessi.

Salvo le disposizioni del seguente articolo, negli edifici indicati nell'art. 1 sono ammessi esclusivamente come mezzi di riscaldamento:

- a) i sistemi ad acqua calda a bassa pressione;
- b) i sistemi a vapore a bassa pressione;
- c) i sistemi ad aria calda, riscaldata indirettamente con vapore o acqua, mediante apparecchi esterni ai locali da riscaldare;
- d) i sistemi a vapore o ad acqua calda ad alta pressione, purché questa sia limitata alle distribuzioni principali, le quali devono essere installate fuori dei locali indicati alla lettera c). (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 9 Deroghe relative ai sistemi di riscaldamento.

Negli edifici già esistenti può essere eccezionalmente consentito l'impiego di apparecchi elettrici di riscaldamento.

Negli edifici predetti che non siano sede di biblioteche o archivi, può essere ammesso, sempre in via eccezionale e limitatamente agli ambienti nei quali non sia contenuto materiale di particolare valore, anche l'uso di apparecchi locali di riscaldamento a combustione libera, completamente chiusi e non soggetti a soprariscaldamento.

La disposizione degli apparecchi indicati nei precedenti commi e delle canne destinate ai prodotti di combustione dev'essere fatta con le limitazioni e le cautele ritenute idonee nei singoli casi dagli organi tecnici di cui nell'art. 29, in modo da evitare ogni pericolo e danno proveniente dalle scintille e dal sovrariscaldamento degli oggetti vicini. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 10 Centri di produzione del calore e depositi di combustibili.

I centri di produzione del calore negli impianti di cui all'art. 8 e i depositi di combustibile e di materiali infiammabili debbono essere di regola collocati fuori degli edifici dei quali interessa la protezione e possibilmente a non meno di 15 m. di distanza, in modo che né scoppi né fughe di vapore od acqua, né faville, né incendi sviluppatasi presso gli apparecchi o nei depositi possano minacciarli. In ogni caso i locali contenenti le caldaie o, in genere, gli apparecchi per la produzione del calore devono avere accesso dall'esterno ed essere costruiti in modo che, nella eventualità di uno scoppio, la proiezione sia delle parti delle caldaie o degli apparecchi, sia dei materiali circostanti, non possa danneggiare gli edifici suddetti. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 11 Deroghe relative all'installazione dei centri termici.

In deroga alle prescrizioni dell'art. 10 e solo se l'applicazione di tali prescrizioni si presenti estremamente difficile e molto costosa, può essere consentita l'installazione degli impianti per la produzione del calore nell'edificio da proteggere quando gli impianti medesimi possano essere collocati in locali costruiti con materiali resistenti al fuoco separati dal resto dell'edificio con strutture tagliafuoco, privi di diretta comunicazione con quelli destinati alla conservazione degli oggetti e delle collezioni e comunicanti direttamente con l'esterno per mezzo di porte resistenti al fuoco.

Nel consentire la detta installazione occorre tener presenti:

- a) la distanza intercedente fra il locale ove si vogliono impiantare gli apparecchi centrali di riscaldamento e i locali pregevoli per arte o storia o comunque adibiti alla conservazione di collezioni o a depositi di libri e carte;
- b) l'ubicazione delle finestre delle stanze destinate tanto agli apparecchi quanto alle collezioni, per modo che, in caso di eventuale incendio, il fumo e le faville non possano recar danno agli edifici che interessano;
- c) la solidità della costruzione in genere ed il suo stato di manutenzione.

Allo stesso effetto occorre altresì accertare se vi siano travature, impiantiti, soffitti e rivestimenti di pareti in materiali combustibili.

In ogni caso è vietato conservare nel fabbricato quantità notevoli di combustibili e di lubrificanti, come pure quantità notevoli di materiali infiammabili in genere. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 12

Ubicazione del camino e dei condotti fumari.

Il camino e i condotti fumari dell'impianto centrale di riscaldamento devono avere ubicazione ed altezza tali che le fiamme, il fumo e le faville non possano danneggiare o minacciare l'edificio che interessa.

Quando si tratti di edificio costruito in parte con materiali combustibili o contenente notevole quantità di oggetti combustibili il camino ed i condotti fumari devono essere separati dall'edificio stesso.

In casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo, purché camino e condotti fumari siano costruiti con materiale resistente al fuoco ed inoltre siano termicamente isolati ed esterni alle pareti dell'edificio. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 13

Isolamento delle canalizzazioni e sistemazione degli apparecchi.

Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con sostanze combustibili o suscettibili di essere danneggiate dal calore.

Nell'interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento debbono essere sempre collocati in modo che, né per l'immediata vicinanza, né per le fughe eventuali di acqua, vapore od aria fortemente riscaldata, possano recare guasti agli edifici ed ai materiali di collezione.

Articolo 14

Impianti ad aria calda.

Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili.

Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci.

La temperatura nei distributori dell'aria calda non deve superare in alcun punto i 40° C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli dei prodotti della combustione.

Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all'esterno. È vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati.

Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione dell'aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d'introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.

Articolo 15

Limiti di umidità negli ambienti.

Nell'interno delle biblioteche, degli archivi e dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti o documenti, ed in genere materiali ed oggetti che possono subire alterazioni per l'aria troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento devono essere completati da dispositivi che assicurino all'aria, in tutte le stagioni, una umidità relativa compresa fra il 40 per cento ed il 65 per cento.

CAPO IV

IMPIANTI ELETTRICI.

Articolo 16

Cabina di trasformazione ed impianto generatore.

Negli edifici indicati dall'art. 1 il locale destinato a cabina di trasformazione o contenente l'eventuale impianto di generazione, dev'essere completamente in muratura, possibilmente con accesso diretto dall'esterno e ubicato in modo che un eventuale incendio non rechi danno alla parte monumentale dell'edificio ed alle collezioni. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 17

Interruttori generali.

Ogni condotta di alimentazione della cabina di trasformazione o uscente dal locale contenente l'impianto generatore, deve essere provvista di interruttori manovrabili dall'esterno, senza cioè che sia necessario entrare nel locale. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 18

Locale per batterie di accumulatori.

Il locale destinato eventualmente a contenere batterie di accumulatori deve essere così predisposto ed ubicato che né esalazioni, né scoppi di gas tonante, né spargimento di liquidi per rottura di recipienti possano arrecare direttamente o indirettamente danni alla parte monumentale dell'edificio od alle collezioni od oggetti. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 19

Quadri di distribuzione.

I quadri di distribuzione, installati a qualsiasi scopo, devono essere protetti con custodia indeformabile ed incombustibile, munita di sportello a chiave, in guisa che la manovra, la revisione o il ricambio degli organi in essi contenuti possano essere fatti solo dal personale responsabile.

Può fare eccezione a tali norme il quadro generale di distribuzione, ove esso sia installato in locale separato e chiuso a chiave.

Ove su questo quadro siano installati organi contenenti olio, vale, nei riguardi del locale destinato a contenerli, quanto è disposto all'art. 18. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 20

Tensione.

Salvo eventuali deroghe da concedersi caso per caso con riguardo ad applicazioni di carattere particolare, gli impianti di distribuzione all'interno degli edifici indicati nell'art. 1, devono essere esclusivamente a bassa tensione. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 21

Sistemazione e protezione dell'impianto di distribuzione.

L'impianto di distribuzione deve essere suddiviso in un congruo numero di circuiti, ciascuno dei quali deve aver origine direttamente da uno dei quadri di cui all'art. 19 ed essere ivi comandabile e protetto da un interruttore multipolare automatico o provvisto di valvole di tipo protetto.

Tutti indistintamente gli organi di protezione (valvole, relè e simili) devono essere centralizzati sui quadri precedentemente citati. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 22

Prese a spina.

Prese a spina possono installarsi soltanto ove esse risultino strettamente indispensabili, purché il loro numero sia ridotto al minimo, e ognuna sia munita di propria valvola.

Questa deve essere di tipo protetto, contigua alla presa e potersi facilmente estrarre e ricambiare senza rimuovere o smontare la presa.

Ogni valvola deve essere così costituita da non permettere la sostituzione del fusibile relativo con altro di portata maggiore. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 23

Conduttori.

I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e contenuti in tubi metallici internamente lisci, largamente dimensionati, di resistenza meccanica adeguata e inalterabili per effetto dell'umidità. Deve essere, di regola, collocato un solo conduttore per tubo coi necessari accorgimenti per impedire la formazione di corrente negli involucri.

Per le linee principali devono essere normalmente impiegati cavi sotto piombo armati ed opportunamente protetti, adottando speciali cure per l'esecuzione dei terminali.

Le condutture devono appoggiarsi esclusivamente a pareti in muratura o comunque incombustibili, evitando che esse, se libere, restino occultate da mobili, scaffali, assiti o altro.

Il percorso delle condutture incassate deve essere contrassegnato, oltre che riportato sugli schemi di cui all'art. 35.

I conduttori flessibili destinati ad allacciare eventuali apparecchi utilizzatori delle prese, devono essere di tipi speciali a forte isolamento e muniti di rivestimento protettivo contro l'usura.



È vietato l'impiego di conduttori nudi e di cordoncini multipli o binati, salvo, per i detti cordoncini, l'eventuale uso negli apparecchi di illuminazione. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 24
Attraversamenti.

È vietato l'attraversamento dei locali adibiti a biblioteche, archivi e collezioni con condutture non destinate a servizio dei locali medesimi e di quelli necessariamente connessi.

Nei locali di archivio, con suppellettile di materiale combustibile, adibiti a deposito di documenti è da evitare, nei limiti del possibile, ogni attraversamento di condutture elettriche, provvedendosi alle eventuali necessità dell'illuminazione mediante sorgenti protette e conduttori esterni. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 25
Circuiti speciali e impianti temporanei.

I circuiti a servizio di locali contenenti collezioni di libri od oggetti di particolare valore od interesse, oltre ad essere adibiti in modo esclusivo a tali locali, devono avere origine direttamente dal quadro più vicino.

Gli organi corrispondenti di comando devono potersi manovrare solo da chi abbia la responsabilità della custodia.

Per gli impianti di carattere temporaneo valgono tutte indistintamente le norme e prescrizioni contenute negli articoli precedenti. È solo consentito di derogare:

a) alle prescrizioni contenute nell'art. 19, in quanto sia assicurata la impossibilità che persone non responsabili manovrino o manomettano organi di comando e di protezione dell'impianto;

b) alle prescrizioni contenute nell'art. 23, in quanto l'impianto si possa realizzare con conduttori del tipo specificato all'articolo stesso, ma semplicemente appoggiati per tutto il loro percorso a pareti in muratura o di altro materiale incombustibile, a mezzo però di isolatori.

Il funzionamento od anche la semplice messa in tensione di un impianto di carattere temporaneo devono essere subordinati al collaudo di persona tecnicamente idonea, alla quale spetta anche il compito di definire le modalità dell'esercizio. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

CAPO V
IMPIANTI IDRAULICI.

Articolo 26
Distanze delle tubazioni e condotte.

Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendi e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi ed altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di metri 5 dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.

Articolo 27
Sistemazione delle tubazioni e condotte.

Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell'articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 centimetri, salvo che, per il diametro o il peso o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive.

Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento, purché i tubi stessi distino di almeno 10 centimetri dalle facce interne dell'incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile.

Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili, provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.

In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni.

Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua dev'essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione

deve essere munita di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni.

In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.

Articolo 28

Misure contro eventuali perdite d'acqua.

I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità.

È vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.

CAPO VI COLLAUDI E CONTROLLI.

Articolo 29

Organi tecnici.

I progetti tecnici per la costruzione di nuovi edifici indicati nell'art. 2 e quelli relativi all'esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.

Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il consiglio nazionale delle ricerche.

Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei vigili del fuoco.

Articolo 30

Controllo dell'apparecchiatura antincendi.

La rete idrica alimentante gli idranti da incendio e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere assoggettati a periodiche ispezioni, per assicurarsi della loro completa efficienza.

Articolo 31

Controllo degli impianti di riscaldamento.

Gli apparecchi centrali di produzione del calore, qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell'associazione nazionale per il controllo della combustione.

Articolo 32

Controllo della temperatura e dell'umidità.

La temperatura e l'umidità dell'aria nei locali e nei casi indicati nell'art. 15 debbono essere controllate dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori e registratori disposti in numero sufficiente nei locali medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.

Articolo 33

Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento.

Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell'art. 9, sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia.

Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.

Articolo 34

Collaudo dell'impianto idrico.



Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico devesi provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a tre chilogrammi al centimetro quadrato, effettuando contemporaneamente l'ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi dell'assenza di perdite.

Articolo 35
Schemi di impianti termici.

Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria o edificio monumentale, devesi tenere uno schema aggiornato di tutti gl'impianti termici esistenti nell'edificio, nonché di tutte le condotte, fogne ed opere idrauliche collocate a distanza non maggiore di m. 20 dal perimetro esterno dell'edificio, con l'esatta indicazione delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti e di ogni altro elemento che possa guidare nell'esecuzione di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 36
Norme del C.E.I.

Per ciò che riguarda gli impianti elettrici, finché non saranno emanate apposite norme generali, in forza dell'art. 18 del regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, saranno tenute presenti in quanto non provvedano le disposizioni del precedente capo IV, le norme compilate e pubblicate dal consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente comitato elettrotecnico italiano. (Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).